

Considerazioni relative alla classificazione dei rifiuti pericolosi prevista dall'allegato D parte IV del Testo Unico Ambientale

Mauro Sanna

Dalla comparazione della Decisione Europea 2001/ 118/CE e dell'allegato D della parte IV del D.Lgs che riprende parte della Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, contenente le indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, emergono numerose differenze fondamentali.

La Direttiva e quindi l'allegato D è più che esplicativo di quanto contenuto nella Decisione 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, è da considerare innovativo e creativo, infatti in esso sono contenute varie considerazioni che non solo non si riscontrano nella decisione ma che in essa non trovano alcun supporto.

La prima novità è quanto evidenziato al punto D del paragrafo 1 della premessa dove si riporta che l'allegato II del Decreto Ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l'allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, l'allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 risultano soppressi.

In nessuna norma è infatti possibile riscontrare che gli allegati citati in tale punto siano stati soppressi e dove quindi possa "risultare" la loro soppressione. Solo successivamente con D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 concernente le discariche è stato abrogato il D.M. 1998 n 141.

Se infatti è vero che alcuni CER sono stati variati dalla Decisione e conseguentemente i precedenti CER corrispondenti sono stati soppressi, è anche vero che altri codici sono rimasti del tutto invariati e quindi per essi restano del tutto valide e di riferimento le caratteristiche di pericolo già previste.

Le modifiche presenti nella Direttiva che risultano però più rilevanti, a causa delle conseguenze che esse possono produrre con la loro applicazione, sono quelle contenute nell'allegato A alla Direttiva.

Al punto 4 dell' allegato è "precisato" che per i rifiuti pericolosi indicati con asterisco "si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H 10 e H 11 del medesimo allegato, una o più

delle seguenti caratteristiche", per la quale sono poi precisate le concentrazioni limite previste dall'art. 2 della Decisione, superate le quali i rifiuti sono da classificare come pericolosi.

Infatti i rifiuti pericolosi, oltre che sulla base delle sostanze pericolose contenute e della loro origine, sono stati effettivamente individuati sulla base delle caratteristiche di pericolo da essi possedute. Le caratteristiche di pericolo prese in considerazione non sono solo quelle delle classi da H3 ad H8, e H 10-H 11 precisate nella Direttiva ma anche quelle previste dalle classi da H 1 ad H 14.

Se così non fosse non avrebbe alcun senso aver previsto tra i rifiuti pericolosi anche quelli infettivi, a cui compete la caratteristica di pericolo H9, che appunto non è compresa tra le classi di pericolo da H3 ad H8, H10 ed H11.

L'allegato D integra poi il punto 5 dell'allegato previsto dalla decisione, introducendo come alternativo al rifiuto pericoloso il rifiuto non pericoloso denominandolo come "Voce a specchio".

Tale modifica comporta di fatto che nella procedura di classificazione di un rifiuto, il rifiuto non pericoloso ha pari dignità di quello pericoloso, condizione che invece non è prevista nella Decisione.

Secondo la procedura definita nella Decisione, infatti, il CER del rifiuto non pericoloso non è un punto di partenza ma è un punto di arrivo, a cui si perviene dopo che si è escluso, secondo le modalità stabilite, che il rifiuto, da classificare per provenienza e per composizione, sia da classificare come pericoloso.

Appare inoltre del tutto improprio parlare di "voce a specchio", perché l'immagine speculare riproduce fedelmente un oggetto e quindi almeno figurativamente è ad esso alternativa. Un rifiuto non pericoloso invece non potrà mai essere speculare di uno pericoloso, un rifiuto pericoloso infatti sarà differente, per ciclo produttivo di origine, per le sostanze in esso coinvolte e per composizione, da un altro rifiuto pericoloso a cui infatti è attribuito un altro codice.

Eguale innovativo, ed in contrasto con quanto previsto nella Decisione, è quanto riportato nell'ultima parte del punto dell'allegato D dove si prevede che "le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4".

Per questo punto valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle modifiche riportate nel punto 4 dell'allegato.

Infatti mentre la Decisione si limita a dire che allo stato attuale non sono previsti i limiti di riferimento per le classi di pericolo H 1 , H2, H9, H12, H13 e H14, ma non per questo, non sussistono tali classi di pericolo, la Direttiva prevede invece che queste classi di pericolo non devono essere prese in considerazione.

Se questa procedura fosse ammissibile, non si dovrebbero prendere in considerazione come pericolosi i rifiuti infettivi, perché ad essi compete la caratteristica H9, e gli ecotossici perché a questa compete la classe di pericolo H14, mancando per queste due classi di pericolo i limiti di riferimento.

I punti 7 ed 8 dell' allegato D pur non facendo parte dell' allegato alla Decisione, ripetono di fatto altre indicazioni già contenute nelle Direttive Europee. Essi prevedono in particolare la possibilità di applicare la facoltà di prova e controprova così da integrare o ridurre l'elenco dei rifiuti pericolosi previsto dalla Decisione.

Questa facoltà può però essere esercitata solo dagli Stati Membri previa notifica e verifica dell'Unione Europea e non dai singoli detentori dei rifiuti, come di fatto avveniva nel precedente regime di gestione dei rifiuti stabilito dal D.P.R. 915/82 in relazione a quanto previsto dalla Delibera Interministeriale 27/7/1984.

In conclusione, a differenza di quanto previsto dalla Decisione, la Direttiva Ministeriale prima e l'allegato D ora non prende in considerazione tutte le classi di pericolo da H1 ad H14 ma solo quelle per le quali attualmente sono stati previsti i limiti dall'art. 2 della decisione cioè le classi di pericolo da H3 a H8, H10 e H11.

Inoltre il codice di un rifiuto non pericoloso è considerato semplicemente alternativo a quello del rifiuto pericoloso, cosicché esso potrebbe essere adottato direttamente senza aver prima escluso che il rifiuto che si detiene possa essere pericoloso. In questo modo però non viene applicata la procedura generale prevista per l'individuazione del codice CER, sulla base della quale il codice non pericoloso, relativo al rifiuto di una certa lavorazione che produce un rifiuto pericoloso, è solo residuale e non alternativo e perciò ad esso si può pervenire solo dopo aver escluso che il rifiuto contenga le sostanze pericolose.

La classificazione del rifiuto, svolta a cura del detentore del rifiuto, deve invece seguire una

prassi ben precisa che partendo dall' esame del ciclo produttivo che lo ha prodotto, delle sostanze in esso coinvolte, delle caratteristiche e della composizione del rifiuto, conduce ad individuare il suo CER e quindi la sua corretta classificazione.

Assegnare ad un rifiuto di una lavorazione che presenta il codice pericoloso un codice non pericoloso senza aver escluso con prove certe che esso non contiene le sostanze pericolose significa non aver ottemperato alle procedure di classificazione, assegnando così al rifiuto in esame un CER senza alcuna giustificazione.

TAVOLA A

Allegato D della IV parte del Testo Unico Ambientale

Introduzione

Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.
2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo II (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
- 3.1. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- 3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di

cui al capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*", sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. **Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell' Allegato 111 della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a 88, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: ∞**

- punto di infiammabilità $\leq 55^{\circ}\text{C}$,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione $\geq 1\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $\geq 0,5\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione $\geq 5\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione

≥1%;

Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e **come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio")**, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 **si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.**
6. **Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/ CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato 111 della direttiva 91/689/ CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.**
7. **Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato 111 della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III**

della direttiva 91/689/CEE.

8. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.

9. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose).

Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

10. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

TAVOLA B

Allegato alla Decisione 2001/118/CE e successive modificazioni ed integrazioni, elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.
2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.
3. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
 - 3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

- 3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- 3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
- 3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.
4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.
5. Ai fini della presente decisione per sostanza pericolosa, si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per metallo pesante, si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica.
7. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui all'articolo 2 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

8. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono stati applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.